

STATUTO

CONTINA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSATE MI CASCINA CONTINA

Numero REA: MI - 1535480

Codice fiscale: 12166340153

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al 46916/25158 Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) È costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"CONTINA - Cooperativa Sociale"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

La sede della società è posta in Comune di Rosate.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

I. la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

II. l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5. La Cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'O.N.U. il 10 dicembre 1948 che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- 2 -

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5) Oggetto della cooperativa sono le seguenti attività di cui all'articolo uno, primo comma punto a) e punto b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori:

relativamente al punto a) dell'articolo uno, primo comma, della legge 8 novembre 1991 n.381:

- attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di animazione socioculturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare;

- attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci;

- gestione di strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale, finalizzate alla sensibilizzazione e animazione della comunità locale rispetto al problema della prevenzione del disagio minorile, della tossicodipendenza e dell'infezione da HIV;

- gestione di centri di aggregazione giovanile nonché di altre iniziative per il tempo libero e la cultura;

- gestione di spazi ed attività volte a promuovere la conoscenza del territorio e l'educazione ambientale, compresi interventi di sensibilizzazione da svolgersi anche in altre sedi;

- realizzazione e gestione di comunità alloggio residenziali appositamente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione dagli Enti Pubblici o privati per l'accoglienza di persone con problematiche di: tossicodipendenza, disagio minorile, infezione da HIV, nel rispetto della continuità delle relazioni familiari e del rapporto con i servizi del territorio;

- iniziative di affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altre cooperative che perseguono scopi analoghi;

- attività di sensibilizzazione ed animazione all'accoglienza delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e predisposte alla presa in carico di persone in stato di bisogno;

- 3 -

- attività di promozione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di rivendicazione dei loro diritti, con particolare riguardo ai problemi del disagio minorile, della tossicodipendenza e dell'infezione da HIV.

Per lo svolgimento di servizi alla persona la Cooperativa può assumere incarichi da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o Enti privati, stipulando convenzioni e assumendo servizi in appalto, svolgendo attività su incarico dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso e potendo giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sovranazionale.

Relativamente al punto b) dell'articolo uno, primo comma, della legge 8 novembre 1991 n.381: Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e specificatamente le seguenti:

- restauro e recupero mobili, veicolo d' epoca, oggettistica, quadri e qualsiasi altro bene di antiquariato e modernariato;
- lavoro artigianale del legno per qualsiasi produzione;
- lavori di pelletteria, tessitura, assemblaggio;
- lavori edili in genere, compreso imbiancatura e pavimentazione;
- installazione e manutenzione di impianti idraulici ed elettrici;
- lavori di pulizia;
- lavori di sgombero e trasporto materiali per conto terzi;
- manutenzione e pulizia di strade, sentieri e boschi, del verde pubblico e giardinaggio;
- realizzazione e gestione di spazi e strutture aperti al pubblico per attività volte a promuovere la conoscenza culturale e ambientale del territorio, con tutte le connesse attività di accoglienza e ristorazione compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- attività agricola e allevamento animali;
- allevamento, pensione e addestramento di cani per corsi di obedience, agility, ricerca e pet-therapy.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per

- 4 -

il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove. Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere soci anche:

- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;
- b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art.

- 5 -

5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo di amministrazione della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

- a) la grave inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la gravemente carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la

- 6 -

deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore; per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento dei soci lavoratori" di cui all'art. 20 del presente Statuto, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative dell'ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, luogo e data della sua costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e il numero di azioni che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere le azioni, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati

- 7 -

effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento dei soci lavoratori".

7) È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

È ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso Cooperative o altri enti facenti parte di consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto per iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e

- 8 -

società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento dei soci lavoratori".

10) L'esclusione del socio può aver luogo:

- a. per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b. per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle azioni o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e. per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f. per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g. per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h. per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i. in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato;
- j. per cessazione volontaria del rapporto di lavoro con la Cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dei soci lavoratori e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

11) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

12) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della azione di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto

- 9 -

bilancio.

13) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della azione da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

14) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 12 e 13).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della azione, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

15) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

16) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 25.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci

- 10 -

sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- a. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni dei soci sovventori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

17) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono

- 11 -

obbligati:

- a. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

OBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

18)(Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento dei soci lavoratori", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento dei soci lavoratori" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento dei soci lavoratori" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento dei soci lavoratori" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento dei soci lavoratori" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento dei soci lavoratori" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento dei soci lavoratori" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

20) Il "Regolamento dei soci lavoratori" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli

- 12 -

organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento dei soci lavoratori" stabilisce il termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato:

a.1) da un numero illimitato di azioni ciascuna, detenute dai soci cooperatori, di valore nominale pari a euro 50 (cinquanta);

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con gli utili annuali e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 6;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dallo Statuto o per legge.

Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o per statuto, o per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 2346 c.c.

22) Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il

- 13 -

socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo, la relazione al bilancio, salvo quanto previsto dall' art. 2435 bis co. 7 Codice Civile, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- non meno del 30% (trenta per cento,)salvo diversa percentuale stabilita da norme inderogabili, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

- il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59;

- all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci operatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci operatori; i dividendi potranno essere distribuiti tramite aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento dei soci lavoratori" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci

- 14 -

lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

- mediante distribuzione gratuita di azioni di sovvenzione o di azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata secondo quanto previsto dal Regolamento del socio lavoratore e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;
- e) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi otto giorni prima dell'adunanza mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima; il consiglio di amministrazione curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo, che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati, qualora la legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, per la validità della assemblea non convocata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26) L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge

- 15 -

e di statuto;

- b. delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa
- c. procede alla nomina delle cariche sociali;
- d. determina l'eventuale compenso per gli amministratori, per il revisore contabile e per i sindaci, se nominati;
- e. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- f. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g. delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- h. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- i. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- j. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- k. autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.
- l. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società è prevedibile un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio prevista dall'art. 2428 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o

- 16 -

scissioni.

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci (oppure: altro numero inferiore)), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il socio validamente connesso un audio video conferenza sussistendone i requisiti di cui sopra è considerato a tutti gli effetti presente.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

28) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e nel libro dei soci sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della azione posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di tre voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, né Sindaco e

- 17 -

salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vice Presidente, o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di undici consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra le altre categorie di soci o tra estranei alla società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio

- 18 -

di amministrazione; se vengono a mancare tutti gli amministratori, la assemblea è convocata dal Collegio sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo posta elettronica (e-Mail) non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o posta elettronica (e-Mail) in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci (oppure: altro numero inferiore)), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente della riunione anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il componente validamente connesso un audio video conferenza sussistendone i requisiti di cui sopra è considerato a tutti gli effetti presente.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i

- 19 -

membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di azioni della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

- 20 -

q) acquistare azioni o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

IL COLLEGIO SINDACALE

31) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al collegio sindacale anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

CONTROLLO LEGALE

32) Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata

- 21 -

dell'incarico pari a tre esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

34) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azione di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato e ai dividendi eventualmente maturati;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e ai dividendi eventualmente maturati; si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori, rispetto al rimborso delle azioni di capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. 31/01/1992 n. 59

DISPOSIZIONI GENERALI

35) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

36) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

37) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to GIOVANNI GAIERA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO